

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 9 OTTOBRE 1952

(80^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro » (N. 2038) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GRAVA, *relatore* Pag. 924
PALUMBO Giuseppina 925

« Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale » (N. 2491):

ANGELINI Cesare, *relatore* 926

(Discussione)

« Interpretazione dell'articolo 5, comma primo della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive » (N. 2544) (Di iniziativa dei deputati Repossi e Fassina) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 927, 928
PEZZINI 927, 929
VENDITTI 928, 929
BITOSSÌ 928

FALCK	Pag.	928
GRAVA		928
MONALDI		929
SACCO		929
MURDACA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>		929
ANGELINI Cesare, <i>relatore</i>		929

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bolognesi, Caso, D'Aragona, Falck, Farina, Fiore, Grava, Macrelli, Mariani, Mazzoni, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Putinati, Russo, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane e Zelioli.

Sono altresì presenti il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Murdaca e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Avanzini.

Intervengono alla riunione, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, anche i senatori Berlinguer e Rosati.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro » (N. 2038) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione dell'ammontare del contributo a carico

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

80ª RIUNIONE (9 ottobre 1952)

del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro ».

Su tale disegno di legge la 5ª Commissione ha dato parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Grava.

GRAVA, *relatore*. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e sottoposto ora alla nostra approvazione ha due modestissimi obiettivi: il primo è costituito dall'adeguamento del contributo a carico dello Stato, occorrente per il trattamento economico del personale addetto all'Ispettorato del lavoro, per le spese che lo Ispettorato stesso deve sostenere e per i servizi che deve compiere. Conseguenza di questo adeguamento, reso necessario dal mutato valore della moneta, è la regolarizzazione di una situazione anormale necessariamente venutasi a creare a partire dall'esercizio finanziario 1945 in poi.

Il secondo obiettivo che il disegno di legge si propone di raggiungere è quello di normalizzare la situazione anormale di cui ho fatto cenno e di ripristinare la disposizione contenuta nell'articolo 16, n. 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato dall'articolo 13 della legge 1º settembre 1950, n. 1337.

Giova infatti ricordare, per la esatta comprensione del disegno di legge, che l'articolo 16 del citato decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684 stabiliva: a) le spese per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato saranno poste a carico dello Stato solo entro i limiti dei ruoli organici; b) alle spese eccedenti tali limiti come a tutte le altre per il funzionamento dei servizi eccedenti le 420 mila lire sarà provveduto con contributi a carico: 1) degli Istituti di assicurazione sociale; 2) delle imprese industriali ed agricole nella misura che sarà stabilita dal Ministro con suo decreto.

I contributi versati dagli Istituti di assicurazione o da essi riscossi dovranno essere versati alla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione essi avevano sede.

Detti contributi non venivano iscritti nel bilancio sotto il capitolo « Ispettorato del lavoro » nel quale figurava invece solo il contributo dello Stato, che, con la modifica apportata con l'articolo 13 della legge 1º settembre 1940,

n. 1337 al regio decreto 28 dicembre 1931, numero 1684, veniva elevato a lire 12.500.000, coprendo così fino al 44 per cento il bisogno dell'Ispettorato del lavoro. All'eccedenza della spesa si provvedeva con decreto per riassegnare in bilancio le somme occorrenti traendole dall'importo dei contributi versati in Tesoreria dagli Enti indicati. Così si procedette a norma di legge fino all'esercizio finanziario 4 febbraio 1943. Non occorre qui accennare — poichè non si fa menzione degli esercizi 1943-44-45 — le tristi condizioni del Paese a quell'epoca poichè sono a tutti note.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 per ovvie ed evidenti ragioni non si iscrisse più nel bilancio preventivo del lavoro il solo contributo dello Stato, ma l'intera somma presumibilmente occorrente per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro compresi quindi i contributi che dovevano essere versati in Tesoreria e riassegnati poi in bilancio a seconda delle necessità.

Raggiunta una certa stabilità nel valore della moneta ed un certo assestamento si provvede ora col presente disegno di legge a ripristinare l'obbligo del versamento in Tesoreria dei contributi e a stabilire il contributo dello Stato per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta. Così il contributo di lire 12.500.000 della legge 1º settembre 1940, n. 1337 è stabilito in lire 25 milioni per l'esercizio 1945-46, in lire 75 milioni per l'esercizio 1946-47, in lire 200 milioni per l'esercizio 1947-48, in lire 250 milioni per l'esercizio 1948-49, in lire 500 milioni per l'esercizio 1949-50, in lire 600 milioni per l'esercizio 1950-51, in lire 600 milioni per l'esercizio 1951-52 ed in lire 500 milioni per l'esercizio 1952-53 e successivi. La percentuale del contributo a carico dello Stato sul totale della spesa per gli esercizi indicati oscilla tra il 23 e il 44 per cento: per gli esercizi futuri graverà per il 28 per cento. I 12.500.000 del 1940 sono stati rivalutati solo di quaranta volte. Neppure la percentuale dei contributi a carico degli Istituti e imprese è stata aumentata nonostante l'aumentato numero del personale degli uffici dell'Ispettorato del lavoro. L'estensione dell'obbligo del contributo ha coperto la spesa necessaria.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

80ª RIUNIONE (9 ottobre 1952)

Le somme iscritte in più nel bilancio del lavoro e della previdenza sociale alla rubrica « Ispettorato del lavoro » devono naturalmente essere recuperate e versate in Tesoreria.

Trattandosi, onorevoli colleghi, di una legge tendente a ricondurre alla normalità una situazione anormale in conseguenza di fatti di guerra io non posso che raccomandarvi la sua approvazione.

Mi auguro solo e faccio voti e raccomandazioni all'onorevole Sottosegretario perchè l'importantissimo servizio dell'Ispettorato venga sempre più potenziato e fornito dei mezzi all'uopo necessari. Questa Commissione non ha trascurato nessuna occasione per segnalare e sostenere questo potenziamento e perciò faccio mio e lo sottopongo all'approvazione dell'onorevole Commissione l'ordine del giorno votato dalla XI Commissione della Camera in sede di discussione di questo disegno di legge e che suona così: « La XI Commissione esprime il voto che il Ministero del lavoro predisponga d'urgenza i provvedimenti tendenti al potenziamento dell'Ispettorato del lavoro, non solo al centro, ma alla periferia, sollecitando uno stanziamento di fondi adeguato all'importante funzione sociale alla quale gli Ispettorati del lavoro assolvono ».

Devo comunicare all'onorevole Commissione che il Ministro del lavoro in accoglimento forse di questo ordine del giorno e soprattutto rispondendo a quelle che sono le esigenze ed i bisogni degli operai di essere tutelati, ha già provveduto a decentrare gli uffici di Ispettorato del lavoro regionale per costituire in ogni provincia un ufficio dell'Ispettorato del lavoro che sia più pronto e più sollecito nelle ispezioni delle aziende degli operai.

PALUMBO GIUSEPPINA. A nome del mio Gruppo non posso che approvare. desidererei però che nell'ordine del giorno si raccomandasse in modo particolare al Ministero del lavoro, di potenziare gli uffici dell'Ispettorato del lavoro dell'Italia centro-meridionale dove in questi ultimi anni si è avuta una vera ecatombe di disgrazie specialmente nelle miniere siciliane.

Gli uffici del meridione sono i meno attrezzati ed i meno adeguati a fronteggiare il lavoro. Vorrei aggiungere anche la raccomandazione che l'Ispettorato del lavoro rivolga una

particolare attenzione al lavoro femminile nelle risaie e nel settore canapiero.

Particolare attenzione occorrerebbe anche per le tabacchine che lavorano in un ambiente malsano anche per i bambini che tengono vicino e che vengono intossicati fin dalla infanzia. Vorrei raccomandare in generale l'Italia meridionale, e il settore del lavoro femminile: se le donne lavorano non devono essere danneggiate nella salute perchè danneggiare la salute di una donna significa danneggiare la nuova generazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo dello Stato alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, previsto dall'articolo 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato dall'articolo 13 della legge 1° settembre 1940, n. 1337, è stabilito in lire 25 milioni per l'esercizio 1945-46, in lire 75 milioni per l'esercizio 1946-1947, in lire 200 milioni per l'esercizio 1947-1948, in lire 250 milioni per l'esercizio 1948-1949, in lire 500 milioni per l'esercizio 1949-1950, in lire 600 milioni per l'esercizio 1950-1951, in lire 600 milioni per l'esercizio 1951-1952, ed in lire 500 milioni per l'esercizio 1952-1953 e successivi.

(È approvato).

Art. 2.

Le maggiori somme già iscritte nella rubrica « Ispettorato del lavoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli esercizi dal 1945-46 al 1951-52 incluso, saranno recuperate con le norme di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, e versate in Tesoreria entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio 1952-53, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà essere iscritto, alla rubrica « Ispettorato del lavoro », solamente il contributo dello Stato previsto dal precedente articolo 1, salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme versate in Tesoreria dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1º luglio 1945.

(È approvato).

Vi è ora l'ordine del giorno proposto dal senatore Grava, uguale a quello votato dalla XI Commissione della Camera: « La 10ª Commissione esprime il voto che il Ministero del lavoro predisponga di urgenza i provvedimenti tendenti al potenziamento dell'Ispettorato del lavoro, non solo al centro, ma alla periferia, sollecitando uno stanziamento di fondi adeguato all'importante funzione sociale alla quale gli Ispettorati del lavoro assolvono ».

Lo metto ai voti con la raccomandazione fatta dalla onorevole Palumbo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale** »
(N. 2491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale ».

Ricordo che su questo disegno di legge era stato richiesto dalla Presidenza del Senato il parere della 2ª Commissione. Tale parere non essendo giunto nei termini regolamentari si intende che la 2ª Commissione vi abbia rinunciato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Angelini.

ANGELINI CESARE, *relatore*. Con la legge n. 370 del 22 febbraio 1934, si disciplina il riposo domenicale e settimanale per il personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui; con gli articoli 27 e 28 si stabiliscono sanzioni con l'applicazione di una ammenda variabile da lire 5 a lire 10 per ogni persona occupata al lavoro con un minimo di lire 20 ed un massimo di lire 1.000.

Quando l'inosservanza alla legge si riferisce all'articolo 4 che regola il riposo delle donne e dei fanciulli, l'ammenda viene elevata fino a lire 50, per ogni persona, con un massimo di lire 5.000. L'articolo 28 fissa l'ammenda fino a lire 10.000 per le contravvenzioni agli articoli che disciplinano il riposo nel settore delle aziende giornalistiche e di diffusione di notizie.

Il presente progetto di legge, in considerazione anche che gli inadempienti, come rileva la relazione ministeriale, anziché diminuire aumentano, inasprisce notevolmente le ammende stesse. Infatti con l'articolo 1 si fissa un'ammenda da lire 200 a lire 600 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 800 e con un massimo di lire 100.000; mentre quando la contravvenzione si riferisce all'articolo 4 l'ammenda viene stabilita in lire 3.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro con un massimo di lire 300.000. L'articolo 2 fissa l'ammenda prevista negli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26 nella misura da lire 80.000 ad un massimo di lire 400.000.

Esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 600 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.

« L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire 100.000 nè inferiore a lire 800.

« Le contravvenzioni all'articolo 4 sono punite con ammenda sino a lire 3.000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 300.000 ».

(È approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26, è punito con l'ammenda non inferiore a lire 80.000 e non superiore a lire 400.000 ».

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge dei deputati Repossi e Fassina: « Interpretazione dell'articolo 5, comma primo, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive » (N. 2544) (Approvata dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Repossi e Fassina: « Interpretazione dell'articolo 5, comma primo, della legge 27 mag-

gio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge che è il seguente:

Articolo unico.

La normale retribuzione giornaliera, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, va corrisposta anche nei casi in cui il lavoratore sia assente dal lavoro per una causa a lui non imputabile, quale:

a) infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, entro i periodi di obbligatoria conservazione del posto;

b) sospensione del lavoro, che non sia in atto, ininterrottamente già da oltre 15 giorni;

c) coincidenza della ricorrenza con la domenica o con altra giornata festiva o di riposo settimanale, per turno, oppure con una giornata compresa nel periodo di ferie o di altro congedo retribuito.

Nel caso di orario normale settimanale, irregolarmente distribuito nei giorni lavorativi, la retribuzione da corrispondersi è quella ottenuta dividendosi per sei la retribuzione della corrispondente settimana.

Qualora per la giornata di ricorrenza venga corrisposto un qualsiasi trattamento economico da parte di Enti assistenziali o previdenziali, la retribuzione a carico del datore di lavoro resta ridotta all'eventuale differenza sino a concorso, complessivamente, del normale suo importo giornaliero.

Desidero osservare che dalla stessa terminologia adoperata per la definizione della legge si rileva che si tratta di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 27 maggio 1949. Penso che sia necessario il parere della Commissione di giustizia come ha fatto anche la Camera dei deputati; poichè non ha provveduto in tal senso la Presidenza del Senato, siamo in diritto e in dovere di provvedere noi.

PEZZINI. Desidero precisare, a quanto mi risulta, che la XI Commissione della Camera ha chiesto i pareri delle Commissioni dell'in-

dustria e dell'agricoltura e non quello della Commissione della giustizia. Ritengo, però, che si debba richiedere anche il parere della Commissione di giustizia.

VENDITTI. Come modesto cultore di diritto, e come liberale, desidero fare qualche dichiarazione: la discussione di questa legge è delicata per i suoi precedenti e per il suo contenuto giuridico. Si tratta di vedere se la legge sia innovativa o interpretativa. Come cultore di diritto, per le conseguenze che possono derivare dall'approvazione di questa legge, ritengo che la legge in esame non si possa qualificare interpretativa, ma prettamente innovativa.

Seconda dichiarazione: la legge della quale parliamo è stata approvata in Commissione, dall'altro ramo del Parlamento. In quella sede furono fatte delle proposte di emendamenti che il Ministro della giustizia, onorevole Grassi aveva raccomandato di respingere, impegnandosi a regolare nuovamente la materia. Invece della legge di iniziativa del Governo c'è stata una legge di iniziativa parlamentare. Qualora si dovesse venire ad una conclusione diversa, qualora si dovesse ritenere cioè che questa legge sia veramente interpretativa e non già innovativa, mi troverei in una situazione di particolare delicatezza, se è vero, che l'onorevole Grassi, liberale come me, l'aveva ritenuta innovativa.

Sia dunque perchè ritengo la legge innovativa, sia per la mia particolare situazione di liberale, chiedo che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. Per la rimessione in Assemblea, onorevole Venditti, è necessaria la richiesta scritta firmata da un quinto dei componenti la Commissione.

BITOSSÌ. La legge del 27 maggio 1949, sulle festività infrasettimanali, non fu discussa dalla nostra Commissione ma dalla Commissione dell'interno. I nostri colleghi della 1^a Commissione si preoccuparono semplicemente, dopo lunghe discussioni, di stabilire le date, ma non si preoccuparono di assicurare la retribuzione ai lavoratori per la giornata di festa. Ne nacque così una legge imperfettissima, tanto è vero che quando fu mandata alla Camera, alla Commissione del lavoro invece che alla

Commissione dell'interno, suscitò molte obiezioni.

L'onorevole Sabatini, uno dei sostenitori più accaniti della legge si riservò di presentare delle modifiche alla legge; modifiche che non sono mai state presentate. Ora finalmente due deputati si sono decisi ad affrontare, ripeto, parzialmente, il problema per ovviare ad alcune incongruenze; ma non vorrei che fra parere della Commissione di giustizia, parere della Commissione dell'industria e parere della Commissione dell'agricoltura passasse un altro anno ancora, perpetrando così una ingiustizia a danno dei lavoratori. Sono fermamente convinto che se i nostri colleghi della 1^a Commissione avessero avuto lo scrupolo che oggi viene al Presidente ed al senatore Pezzini, se ci avessero, cioè, richiesto il nostro parere, noi avremmo fatto presente la necessità di assicurare ai lavoratori la retribuzione per le giornate festive.

Comunque se i colleghi insistono per il rinvio alle Commissioni, sono d'accordo, a condizione però che il parere richiesto arrivi in breve tempo.

PRESIDENTE. Vorrei tranquillizzare il collega Bitossi: su questo punto ci sono dei termini precisi fissati dal Regolamento secondo cui il parere delle Commissioni deve essere dato entro 8 giorni. Domandandolo oggi non credo che potremo ottenerlo per la prossima riunione, ma se trascorsi gli otto giorni il parere non arriverà il disegno di legge sarà messo all'ordine del giorno della riunione successiva cioè fra 15 giorni.

FALCK. Mi sembra giusto accogliere la proposta del Presidente per evitare che si approvi una legge che non si sa se sia interpretativa o innovativa; è indispensabile quindi il parere della Commissione di grazia e giustizia.

GRAVA. Parecchie volte ci siamo lamentati perchè le altre Commissioni non hanno chiesto il nostro parere su disegni di legge riguardanti materia di nostra competenza, perciò anche noi dovremmo usare questa, diciamo così, cortesia verso le altre Commissioni. La questione più importante è quella che ha sollevato l'onorevole Venditti: si tratta di una legge innovatrice. Secondo me il parere della Commissione di giustizia è indispensabile.

MONALDI. Poichè non sono un giurista logicamente non entro nel merito del problema, ritengo però che la questione giuridica si possa superare con un modestissimo emendamento al titolo del disegno di legge, sostituendo alla parola « interpretazione » l'altra « modificazione ».

SACCO. Facevo parte della prima Commissione quando si discusse la legge del 27 maggio 1949. La discussione si svolse soltanto sul significato politico delle giornate festive e non fu taciuto che questo aveva influenza sulle retribuzioni da pagarsi ai lavoratori in quelle giornate festive. Siccome però la legge già provvedeva non si ritenne necessario inserire delle norme che riguardassero queste particolari conseguenze. Non vi è dubbio che questo disegno di legge innova la materia perchè dà diritto alla indennità di festività anche a coloro che sono fuori del lavoro; anche a coloro che sono assenti cioè dal lavoro e per i quali non so come si potrebbe misurare la retribuzione della corrispondente settimana quando essi non l'hanno ricevuta. Quindi essendo materia assolutamente innovativa sono d'accordo sulla opportunità di richiedere il parere della Commissione di giustizia.

VENDITTI. Ritengo che in un primo tempo noi stessi possiamo e dobbiamo decidere se la legge è innovativa o interpretativa; subordinatamente accetto la proposta della Presidenza di richiedere cioè il parere della Commissione di giustizia respingendo però l'altra proposta dell'amico Pezzini.

PEZZINI. Ho fatto presente semplicemente che l'altro ramo del Parlamento aveva chiesto non il parere della Commissione di giustizia ma quello della Commissione dell'agricoltura e della Commissione dell'industria. Comunque sono d'accordo anche io sulla opportunità di chiedere il parere della Commissione di giustizia.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei far rilevare, come già ha ricordato il senatore Pezzini, che nel primo ramo del Parlamento sono state interpellate le Commissioni dell'industria e dell'agricoltura. Ritengo che se dobbiamo rinviare per avere il parere della Commissione di giustizia sarebbe giusto chiedere il parere anche delle Commissioni dell'industria e dell'agri-

coltura; almeno nell'altro ramo del Parlamento è stata intesa questa necessità. Comunque per questa seconda parte mi rimetto alle decisioni della Commissione.

VENDITTI. Prego la Presidenza di mettere in votazione le proposte che si sono fatte nel seguente ordine: 1) discutere noi senza bisogno del parere della Commissione di giustizia; 2) discutere noi previo parere della Commissione di giustizia; 3) discutere noi previo parere della Commissione dell'industria e della Commissione dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Venditti di discutere immediatamente la legge per decidere se sia innovativa o interpretativa ed eventualmente rinviarla all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Angelini.

ANGELINI CESARE, *relatore*. Con la legge 27 maggio 1949, n. 260, che reca disposizioni in materia di ricorrenze festive, all'articolo 5 viene stabilito che ai lavoratori dipendenti dallo Stato, dagli Enti pubblici o da privati imprenditori, retribuiti non in misura fissa ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, sia corrisposta la normale retribuzione giornaliera quando per effetto delle feste nazionali (2 giugno - 25 aprile - 1º maggio - 4 novembre) non abbiamo prestato la loro opera.

Quando invece gli stessi lavoratori prestino la loro opera nelle previste festività oltre alla normale retribuzione giornaliera, deve essere corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

La proposta di legge sottoposta alla nostra attenzione, intitolata « Interpretazione dell'articolo 5, comma 1º, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive », in sostanza non è altro che una proposta modificativa del primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, giacchè estende la corresponsione della normale retribuzione a tutti quei casi in cui i lavoratori sono assenti dal lavoro per una causa ad essi non imputabile, in contrasto quindi con quanto stabilisce l'articolo 5 lad-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

80ª RIUNIONE (9 ottobre 1952)

dove afferma che la retribuzione viene corrisposta quando per effetto « della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera ».

Non può quindi essere estensibile neppure quando si verificasse la coincidenza della ricorrenza con la « domenica o con altre giornate festive del riposo settimanale, ferie ecc. ecc. ».

Carattere interpretativo secondo me lo ha solo il comma secondo che stabilisce la retribuzione nel caso di orario di lavoro irregolarmente distribuito.

Propongo perciò il mantenimento di questo solo comma anche perchè qualora si volesse abbandonare il concetto di « interpretazione » e si volesse passare a quello di « modifica » ed approvare così la proposta come ci è pervenuta dall'altro ramo del Parlamento, pare a me che, invece di ricompensare i lavoratori

per ore di lavoro non prestate in dipendenza della festività nazionale, sarebbe più opportuno stabilire una specie di gratifica celebrativa e non vedo perchè allora questa non debba essere estesa ad altre categorie di lavoratori che per « cause non loro imputabili » non possono lavorare nè in quel giorno nè in altri giorni.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il senatore Venditti a norma dell'articolo 26 del Regolamento ha presentato una proposta sottoscritta da un quinto dei membri della Commissione per la rimessione del disegno di legge in Assemblea.

La discussione proseguirà quindi in sede referente.

La riunione termina alle ore 11,20.